

## Liquidazioni periodiche IVA e dati delle fatture

Nella GU n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il DL in materia fiscale n. 193 che prevede varie misure di contrasto all'evasione fiscale. Il decreto, entrato in vigore da ieri prevede una revisione di alcuni adempimenti che sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l'attività di controllo e accertamento.

### Dati delle fatture.

I soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, dovranno trasmettere telematicamente, **su base trimestrale**, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali e delle variazioni.

I dati da comunicare comprendono almeno i dati delle parti dell'operazione, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota IVA e l'imposta, oltre alla tipologia di operazione.

Il termine è fissato nell'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. A titolo esemplificativo si riepilogano le scadenze relative all'anno d'imposta 2017:

Comunicazione dati, fatture e variazioni per l'anno 2017	
Trimestre	Scadenza
GEN-MAR 2017	31 maggio 2017
APR-GIU 2017	31 agosto 2017
LUG-SET 2017	30 novembre 2017
OTT-DIC 2017	28 febbraio 2018

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all'art. 3 del DM 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici.

Per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura è applicabile la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000. Tale massimo dovrebbe potersi riferire alla singola trasmissione e dunque a trimestre.

Le modalità operative per l'adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### Liquidazioni periodiche

Il DL 193/2016 introduce un nuovo adempimento secondo cui i soggetti passivi sono tenuti a comunicare telematicamente su base trimestrale ed entro le scadenze sopra menzionate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Coloro che liquidano l'imposta su base mensile presumibilmente dovranno comunicare ad ogni

scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. La comunicazione è unica anche per coloro che esercitano più attività. Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

L'Amministrazione finanziaria provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d'imposta. Qualora dai controlli dovessero emergere una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 5.000 euro e 50.000 euro.

Anche in relazione a detto nuovo adempimento, le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Elenchi intrastat**

A partire dal 1 gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, **sono abrogati**:

- gli elenchi intrastat degli acquisti di beni e gli elenchi Intrastat delle prestazioni di servizi ricevute;
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.

### **Black List**

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è **inoltre abrogata** la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list ex art. 1 DL 40/10

### **Dichiarazione IVA**

Un'ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall'anno d'imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1 febbraio al 30 aprile dell'anno successivo.

**Resta invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 fissato entro la fine del mese di febbraio 2017.**

Busto Arsizio, 25 ottobre 2016